

DELIBERA N. 191/11/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2262/SM NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA 1") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEI PARAGRAFI 2.3 E 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 25 febbraio 2011, CONT. 11/11/DICAM/N°PROC.2262/SM, notificato in data 10 marzo 2011, con il quale veniva contestata alla Società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Italia 1*", la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il servizio "*Natascha e*

il pedofilo: vi racconto il mio inferno” nell’edizione del telegiornale “Studio Aperto” andata in onda in data 6 settembre 2010 alle ore 18:30;

UDITA la parte in audizione in data 14 aprile 2011 nel corso della quale i legali rappresentanti della società R.T.I. S.p.A. hanno depositato agli atti memorie giustificative integrative alle note precedentemente pervenute all’Autorità in data 29 marzo 2011 (prot. n. 0014585), rappresentando che:

- il servizio giornalistico dal titolo “Il mio inferno”, trasmesso dal telegiornale “Studio Aperto”, mandato in onda su Italia 1 il giorno 6 settembre 2010 a partire dalle ore 18:30 alle ore 18.39 circa, è dedicato al libro pubblicato da Natascha Kampusch;

- le modalità di presentazione della notizia sono state molto accorte nel riportare alcuni passaggi della narrazione fatta all’interno del libro e hanno messa in evidenza soprattutto il lieto fine della storia, senza porre forti accenti sui particolari più disgustosi della vicenda, ma soffermandosi in particolare su alcune fotografie e immagini di repertorio della ragazza;

- la natura del programma non soltanto è destinata ad un bacino d’utenza diverso da quello dei minori e non offre alcuna attrattiva per un pubblico di bambini, ma va altresì escluso che il servizio trasmesso possa recare un qualsivoglia pericolo di pregiudizio o rischio di nocimento per i minori adolescenti in quanto non contiene alcuna immagine di violenza né alcuna forma di tolleranza della stessa. Al contrario viene evidenziato e fatto proprio il punto di vista della vittima, esaltandone la capacità di risollevarsi e di riacquistare la consapevolezza di se stessa e della propria dignità di essere umano; un telegiornale deve assolvere, innanzitutto, alla propria funzione informativa, indipendentemente dall’adeguatezza o meno della visione da parte dei minori: infatti l’art. 2.3 del Codice di autoregolamentazione non fa riferimento alla censura delle notizie *tout court*, ma piuttosto alle forme utilizzate nel riportarle. La collocazione oraria, nell’ambito della fascia protetta, richiede senz’altro il rispetto di alcune modalità di trasmissione per poter conciliare il rapporto, la linea di confine tra diritto di cronaca/informazione e visione in fascia protetta da parte dei minori. A tal proposito, nel corso del servizio, anche le notizie più critiche non sono state riportate in maniera compatta, ma inframmezzate da immagini e distribuite nel tempo;

RITENUTO, alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, di poter accogliere le dedotte giustificazioni in quanto:

- il servizio, della durata di circa due minuti, è dedicato al libro autobiografico pubblicato da Natascha Kampusch, ragazza rapita all’età di dieci anni e liberatasi fuggendo dal proprio rapitore otto anni dopo, che narra la vicenda del rapimento e della successiva prolungata segregazione subita;

- pur trattandosi di tematica particolarmente critica e impressionante (pedofilia e segregazione della vittima), si osserva che le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono compatibili con le esigenze di temperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione; all’interno del servizio non si rilevano immagini raccapriccianti e connesse alle violenze subite, le frasi pronunciate, tratte dal

testo pubblicato, non contengono particolari crudi e morbosi o parole particolarmente forti e suscettibili di ledere lo sviluppo dei minori;

RITENUTO, per l'effetto, che la messa in onda in data 6 settembre 2010 del servizio giornalistico dal titolo "Il mio inferno", trasmesso dal telegiornale "Studio Aperto", mandato in onda su Italia 1 dalle ore 18:30 non integri la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola